



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GALASSO	ENNIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	STEINLEITNER	BIANCA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PASSERO	GIULIANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1036/11
spedito il 20/04/2011
- avverso la sentenza n. 179/2/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:
BELLUZZI FRANCESCO
VIA MIGLIARONE N. 10 10091 ALPIGNANO TO

difeso da:
MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA N.53 41037 MIRANDOLA MO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20081T014470000 REGISTRO 2008

- sull'appello n. 1052/11
spedito il 20/04/2011
- avverso la sentenza n. 179/2/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:
BELLUZZI FRANCESCO
VIA MIGLIARONE N. 10 10091 ALPIGNANO TO

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1036/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

17/06/2013 ore 15:00

SENTENZA

N°

84/1/13

PRONUNCIATA IL:

17.6.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19.6.2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Ermanna Costa)



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1036/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/06/2013 ore 15:00

(segue)

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA N.53 41037 MIRANDOLA MO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20081T014470000 REGISTRO 2008



R.G.A. 1036/11 RITENUTO IN FATTO Trattasi di appello proposto dal contribuente **Belluzzi Francesco** contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, avverso la sentenza n. 179/02/2010 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 12.04.2010.

Con avviso di liquidazione n. 20081T014470000, in data 14/05/2009 l'Ufficio revocava le agevolazioni fiscali prima casa, per l'acquisto dell'unità immobiliare non di lusso di Alpignano (TO). A fondamento dell'avviso l'Ufficio poneva la violazione delle disposizioni art.1, nota II bis, D.P.R. 131/86.

Il contribuente ricorreva in data 10.07.2009 avverso detto avviso: chiedendo

- In via preliminare la disposizione della trattazione della causa in pubblica udienza
- In via principale l'annullamento dell'atto impositivo in quanto l'abitazione in possesso del ricorrente di Mirandola, era divenuta idonea al soddisfacimento delle esigenze familiari e perché il ricorrente stesso non aveva fruito due volte dell'agevolazione fiscale in esame.
- In via subordinata il parziale annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla parte in cui veniva disposto il recupero delle imposte ed interessi, confermando piuttosto il provvedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il ricorrente non ha creato alcun danno d'imposta.
- Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di Previdenza.

In data 27/10/2009 l'Ufficio Impositore Ag. Entrate Ufficio di Torino 1, ha presentato proprie controdeduzioni.

- Sulla revoca delle agevolazioni per mendace dichiarazione, l'Ufficio, richiamando la legge 19 luglio 1993, n. 243 pone la questione, sul significato della locuzione legislativa "fabbricato idoneo ad abitazione", che a parere dell'Amministrazione Finanziaria debba intendersi oggettivamente nel senso che l'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali e, la parte avendo ceduto l'immobile successivamente all'acquisto di altro stabile, ha reso una falsa dichiarazione.

Chiede:

- di respingere il ricorso, dichiarare illegittimo l'operato dell'Ufficio, con vittoria di spese ed onorari di giudizio che quantificava in euro 816,75.

In data 08/04/2010 il contribuente presenta memorie illustrative in cui viene citata una recente precisazione della Suprema Corte, in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della prima casa. (art. 1 comma 4 e nota II bis, della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Con pronuncia Cass. N.100 dell' 8/01/2010, la Suprema Corte ha voluto ribadire come il requisito richiesto dalla legge di non possidenza di altra abitazione, debba essere valutato in senso concreto e soggettivo.

In data 12.04.2010 con sentenza 179/2/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. II respingeva il ricorso del contribuente, compensando le spese.

Osserva il Collegio che in caso di dichiarazione mendace, come nella specie, è previsto che siano dovute le imposte in maniera ordinaria. La ratio della norma non consente l'interpretazione che vorrebbe il ricorrente. E' sufficiente che l'immobile già in possesso sia astrattamente ed oggettivamente idoneo ad essere adibito ad abitazione, pertanto l'Ufficio ha agito in maniera legittima, revocando i benefici di cui il contribuente ha usufruito nell'acquisto dell'immobile di Alpignano. Il collegio tiene conto della particolarità della fattispecie, avendo il contribuente perduto, anche le agevolazioni di cui ha fruito per l'acquisto dell'immobile di Mirandola si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

In data 26/04/2011 il contribuente proponeva appello avverso la sentenza n. 179/2/10 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sezione 2 - depositata in data 04/10/2010 in quanto tale sentenza si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. (art. 1 comma 4 e nota II bis, della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131; e altresì pronuncia Cass. N.100 dell' 8/01/2010). Inoltre il contribuente, rileva come la Commissione Tributaria Provinciale ometteva di pronunciarsi in merito alla domanda indicata in subordine dal ricorrente viziando così anche sotto tale profilo la sentenza impugnata. Inoltre fa richiamo alle motivazioni esposte in primo grado in via principale e in via subordinata, citando le decisioni della Corte di Cassazione che pongono l'operato del contribuente, come un'azione in buona fede e volto alla salvaguardia dello spirito della legge

Chiede:

- **In via principale** la totale riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di liquidazione per l'inidoneità dell'alloggio di Mirandola al soddisfacimento delle mutate ed impellenti esigenze familiari e lavorative.
- **In via subordinata** il parziale annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla parte in cui veniva disposto il recupero delle imposte ed interessi, salvaguardando il provvedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa.
- **Vittoria di spese**, competenze ed onorari oltre ad IVA e contributo per la Cassa di Previdenza

In data 31/05/2011 l'Ufficio presenta controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio di euro 1.050,75, in quanto vi è stata violazione dell'art.1 nota II bis, tariffa parte prima, allegata al DPR 131/86

In data 17/05/2011 il contribuente presenta proprie controdeduzioni, richiamando l'attenzione della Commissione Tributaria su quanto già esposto in sede di appello. Produce avviso di liquidazione dell'imposta relativamente alla revoca agevolazioni prima casa e relativa ricevuta di pagamento in acquiescenza a tale atto. Precisa di aver depositati l'atto di appello sia in forma di "plico raccomandata senza busta con ricevuta di ritorno", sia spedendo il fascicolo in "busta chiusa"; tale doppia spedizione ha quindi provocato una doppia iscrizione alla R.G.A. ai numeri 1036/11 e 1052/11

In data 14/11/2011, infatti, con decreto n. 144/11 la Commissione Tributaria Regionale assegnava il fascicolo RGA 1052/11 a questa sezione.

MOTIVI: Questo Collegio, ha rilevato come una delle condizioni poste per ottenere l'agevolazione (prevista dall'articolo 1, 4° comma, e nota seconda bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sia la dichiarazione formale dell'acquirente inserita nell'atto di compravendita, a pena di decadenza, di non possedere *"altra casa d'abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare"*. In sede giudiziaria, come nella presente fattispecie, si pone il problema di stabilire se e quando deve essere considerata l'idoneità abitativa dell'immobile posseduto.

La giurisprudenza della Cassazione si è orientata nel senso che *"la valutazione deve essere soggettiva in quanto occorre apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo anche l'ubicazione dell'immobile posseduto"* (Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 luglio 2003, n. 10925). Quanto a diverse situazioni, la Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per "circostanze di natura oggettiva", come nel caso d'effettiva inabitabilità, che

BW

di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418) In quest'ultimo caso, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio ad un acquirente, proprietario d'altro immobile in un Comune diverso, ritenuto *"non utilmente utilizzabile quale alloggio principale, per la sua distanza dal luogo di lavoro del contribuente"*, definizione che bene si attaglia al caso in esame. Secondo quanto stabilito con altra più recente decisione, non si può ritenere d'ostacolo all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile che, *"per qualsiasi ragione (nel caso di specie lontananza dal luogo di lavoro), sia inidoneo,....., ad essere destinato a sua abitazione"*. (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564) Si può trarre una conclusione nel senso che alla luce dei "consolidati canoni ermeneutici" della Corte di legittimità, rievocati e pienamente confermati da questa recente decisione, **la locuzione "casa di abitazione" di cui all'articolo 1, nota 2-bis, dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata in un senso soggettivo che tenga conto delle ragionevoli esigenze di vita dell'acquirente.** Pertanto, ritenendo che le suddette considerazioni soddisfino quanto proposto dal contribuente a suo sostegno, nonché considerando che lo stesso si vedrebbe privato di entrambe i benefici per l'acquisto di "prima casa". Tenuto conto del requisito dell'interpretabilità sulla soggettività si ritiene equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Torino il 17/06/2013

Il Relatore



Il Presidente

